

e dichiarire fondatamente nelli ricorsi, che per avventura accadessero tra li Contraenti in pena di L. 25., e sospensione del Carico.

Dovranno parimenti essere attenti li Sensali per far conoscenza delle Persone, che col loro mezzo volessero far vendita, o cambio di tali Animali, onde evitar la frode a danno de' Compratori, mentre se fossero conosciuti rei di colpevole negligenza, o collusione, saranno sospesi dall' esercizio, e puniti a norma della delinquenza.

Non potrà quindi alcun' altra persona, che non fosse legittimamente destinata in Sensale ingerirsi a far verun Contratto di detti Animali non solo nelle Fièrè, e Mercati di questa Città, ma neppure in alcun altro luogo privatamente. Così egualmente tanto li Compratori, che li Venditori non potranno servirsi ne' loro Contratti d' altre persone, che dei Sensali come sopra legittimamente destinati, mentre non sarà accolto verun reclamo per professati gravami in essi Contratti, qualora non fossero seguiti colla mediazione delli medesimi.

Se però alcun Compratore, o Venditore di tali Animali volesse servirsi di qualche sua privata persona per essere da essa assistito nella Compreda, Vendita, o Cambio delli medesimi, potrà farlo a condizione per altro, che v' intervenga sempre il Sensale legittimo.

Non potranno li Sensali come sopra eletti